



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 2190/2007

Novara, li 10/05/2007

Proposta Programmazione ambientale/61

OGGETTO: PAINI S.P.A. RUBINETTERIE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN POGNO, VIA CREMOSINA N. 43.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 15/05/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: PAINI S.P.A. RUBINETTERIE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN POGNO, VIA CREMOSINA N. 43.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 18/11/2005 (Ns. Prot. 150499 del 24/11/2005) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Pains S.p.A. Rubinetterie, ubicata in Via Cremosina n. 43 a Pogno, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 2.6.– Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 7 marzo 2006 presso il Terzo Settore della Provincia di Novara;
- la documentazione integrativa presentata in data 9 giugno 2006;

Determina 2007/2190 - pag. 2



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 2 ottobre 2006,
- la nota di Acque S.p.A., pervenuta in data 11 ottobre 2006 (ns. prot. n. 126743 del 12/11/06), contenente le prescrizioni tecniche per l'accoglimento degli scarichi industriali in pubblica fognatura;
- il parere favorevole del rappresentante del Comune di Pogno, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, pervenuto in data 27 ottobre 2006 (ns. prot. n. 137453 del 6/11/06);
- la nota di Acque S.p.A., pervenuta in data 10 aprile 2007 (ns. prot. n. 54421 del 12.04.07), contenente il parere finale circa la possibilità di scaricare in pubblica fognatura a far data dall'1 luglio 2007;
- il Reference Document on Best Available Techniques for Surface treatment of metals;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 29 dicembre 2005;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree per impianti produttivi di contenimento" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza, ove applicabili alla specifica realtà industriale;



- il Gestore ha dichiarato che le fasi di avvio ed arresto degli impianti non richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore non ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i. in quanto non sono identificabili superfici scolanti, così come definite dal predetto regolamento;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Pains S.p.A. Rubinetterie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6.- Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Pains S.p.A. Rubinetterie, con sede legale e operativa in Via Cremosina n. 43 nel comune di Pogno, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.6.- Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie



plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;

- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;



- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Pogno, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, alla Acque S.p.A. ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – U.O. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- dovrà essere realizzata la vasca di contenimento, sotto al cono della filtropressa, al fine di prevenire sversamenti accidentali di materiale;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di guarnizioni, pompe, valvole ecc. dovranno essere utilizzati apparecchi che garantiscano il massimo della tenuta ed il maggior contenimento delle eventuali perdite;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica, e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa.

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovrà essere mantenuto il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;
- vista l'intenzione della ditta di registrare il sito secondo il regolamento EMAS, non appena ottenuta, dovrà essere inviata copia del relativo Certificato di Registrazione;



RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Pogno;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

| Anno | Tipologia | A recupero (t) | A smaltimento (t) | Totale (t) |
|------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| | Pericolosi | | | |
| | Non Pericolosi | | | |

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

- lo scarico dei reflui originati esclusivamente da servizi igienici e mensa aziendale, permane autorizzato con recapito nella fognatura consortile separativa di via Garibaldi. In relazione alla verifica volumetrica dei quantitativi di acque scaricate in pubblica fognatura dal sistema di raccolta di acque provenienti dai servizi igienici, tenuto conto sia della loro diversa futura fatturazione, e non da ultimo, per monitorare anche un accidentale possibile convogliamento di acque meteoriche in tale sistema (presa visione anche delle elevate superfici impermeabilizzate dell'insediamento), si richiede che lo/gli scarichi in pubblica fognatura delle acque provenienti dai servizi igienici, se non verranno uniti e confluiti a monte del sistema di monitoraggio dello scarico industriale (in tal caso non servirebbero ulteriori adeguamenti) dovrà essere così aggiornato:
 - il sistema di controllo della qualità delle acque rimarrà quello attualmente in essere e quindi tramite pozzetto tipo 6-b) del regolamento ex Azienda Gestione Acque Cusio Agogna S.p.A.;
 - dovrà essere previsto un sistema per la misurazione dei volumi immessi dai diversi punti di immissione in pubblica fognatura. Tale sistema potrà anche essere quello previsto per canali aperti ad ultrasuoni, ma le letture e le indicazioni dovranno essere



remotate anch'esse presso il campionatore automatico o in una zona di facile consultazione da parte degli operatori di Acque S.p.A.. Lo strumento prescelto dovrà comunque prevedere la possibilità di interrogazione per verificare l'eventuale esistenza e durata di periodi di mancata alimentazione elettrica del misuratore di portata.

- fino alla data dell'1 luglio 2007, permangono invariate le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Novara con D.D. 1433/2002 e 2752/2003 per lo scarico in acque superficiali di acque industriali;
- a far data dall'1 luglio 2007 dovrà essere realizzato il collegamento alla rete fognaria consortile e contestualmente sigillato lo scarico di acque industriali in acque superficiali;
- lo scarico in pubblica fognatura di 160 m³ al giorno di acque reflue industriali è condizionato alle seguenti prescrizioni:
 - il limite massimo in concentrazione del parametro Rame (Cu) sarà determinato in 0.2 mg/l. Qualora il Gestore riuscisse a contenere i volumi di scarico industriali su valori di circa 50 m³/giorno, il valore di concentrazione sul parametro Cu (Rame) potrà essere elevato a 0,4 mg/l, così come previsto dalla Tab. 3, All. 5 del D.Lgs 152/2006;
 - sono concesse deroghe sulle concentrazioni di:
 - solforati → limite massimo di emissione 3000 mg/l
 - cloruri → limite massimo di emissione 3600 mg/l
 - fluoruri → limite massimo di emissione 36 mg/l.
 - per tutti gli altri parametri i limiti di emissione sono quelli indicati alla Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in rete fognaria;
 - il volume di acque industriali immesse in pubblica fognatura dovrà essere laminato sulle 24 ore. E' consentito uno scostamento massimo, non superiore al 30% (in aumento), della portata scaricata nelle ore di attività produttiva, rispetto a quella notturna. Ai fini della corretta determinazione e del controllo dei volumi immessi, dovrà essere installato sulla canalizzazione di scarico industriale un misuratore magnetico di portata ed un registratore di portata. Tali strumenti potranno essere installati anche all'interno della proprietà privata, ma la loro lettura dovrà essere remotata e consultabile presso lo strumento campionatore per la verifica della quantità delle medesime acque, da posizionare al confine di proprietà.;
- dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle acque effluenti dall'insediamento industriale ed immesse in fognatura. I parametri da sottoporre ad autocontrollo sono i seguenti:
 - pH
 - P tot
 - NO₂
 - NO₃
 - Solfati*
 - Cloruri*
 - Fluoruri*
 - Tensioattivi tot.
 - Cu**
 - Zn



- Ni
- Cr tot
- Cr(VI)
- B

* (parametri in deroga)

** (parametri con limite di emissione ridotto)

- gli autocontrolli dovranno essere 2 ogni mese (24 analisi/anno), nei giorni da martedì a venerdì (mai il primo giorno di lavorazione dopo fermata impianti), effettuati con metodiche APAT CNR – IRSA e firmate da un Tecnico abilitato (iscritto all’Ordine/Collegio professionale). I certificati analitici di autocontrollo riferiti all’anno solare precedente dovranno essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, in concomitanza della presentazione della “denuncia” qualitativa, salvo diversa disposizione da parte di Acque S.p.A.. Gli stessi sono a totale carico di Pains S.p.A.. I certificati analitici relativi agli autocontrolli devono essere acquisiti presso il sito produttivo originante lo scarico, entro 15 giorni dalla data del campionamento e conservati per tre anni a disposizione degli organi di controllo;
- per quanto riguarda i rapporti contrattuali concernenti gli aspetti economici, verranno definiti con separato disciplinare, sottoscritto tra il Gestore ed Acque S.p.A., sulla base dei regolamenti vigenti alla data di collegamento con la fognatura;
- le acque meteoriche dovranno essere recapitate in acque superficiali e potranno essere scaricate senza preventivo trattamento, in quanto non provenienti da superfici definite scolanti ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all’Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;



- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel "Piano di monitoraggio ambientale" presentato nel documento integrativo pervenuto in data 9 giugno 2006. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. A quanto indicato nel piano dovranno essere aggiunti gli autocontrolli richiesti da Acque S.p.A., i dati relativi ai consumi idrici ed energetici, la tabella inerente la produzione di rifiuti e, ogni quattro anni, i dati aggiornati sul rumore prodotto dall'impianto;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B;



- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall’All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all’A.S.L., alla Acque S.p.A. ed al Comune di Pogno entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull’avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 09/05/2007

